



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI MONTESCUDAIO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 14/06/2011;

Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2019;

Modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 16/03/2022;

Modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 28/12/2024;

Modificato con deliberazione di C.C. n. 02 del 27/02/2025;

Modificato con deliberazione di C.C. n. ____ del 23/12/2025;



COMUNE DI MONTESCUDAIO

Provincia di Pisa

Sommario

Articolo 1	3
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
Articolo 2	3
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	3
Articolo 2 bis	3
DEFINIZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	3
Articolo 3	4
ESENZIONI	4
Articolo 4	4
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	4
Art. 5	4
SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA	4
Art.6	4
DICHIARAZIONE DEL NUMERO DI PRESENZE	4
Art. 7	5
VERSAMENTI	5
Articolo 8	5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO	5
Articolo 9	5
SANZIONI	5
Articolo 10	6
RISCOSSIONE COATTIVA	6
Articolo 11	6
RIMBORSI	6
Articolo 12	6
CONTENZIOSO	6
Articolo 13	6
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	6



COMUNE DI MONTESCUDAIO

Provincia di Pisa

Articolo 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo tra il 1 maggio ed il 30 settembre nelle strutture ricettive situate nel Comune di Montescudaio,

L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Montescudaio nel periodo tra il 1 maggio ed il 30 settembre. La giunta comunale, con proprio atto, determina l'articolazione delle tariffe ;

Articolo 2 bis

DEFINIZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Per strutture ricettive si intendono tutte quelle previste dalla normativa vigente della Regione Toscana in materia di sistema turistico regionale compreso gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96. A titolo meramente indicativo e non esaustivo, le strutture ricettive sono così composte:

A) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:

Albergo

Albergo residenziale

Albergo diffuso

Villaggio albergo

B) STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:

Campeggi e villaggi turistici

C) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE:

Case per ferie

Ostello della gioventù

Affittacamere

Case ed appartamenti per vacanze (CAV)

Residence

Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)

Turismo rurale

Agriturismo

Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art. 1, comma2, lett. C della L. 431/98

Tutte le altre unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume fino a pro-



COMUNE DI MONTESCUDAIO

Provincia di Pisa

va contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

Articolo 3

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il diciottesimo anno di età e chi ha oltre 70 anni;
 - b) i familiari di soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere e che hanno la necessità, al fine di garantire la necessaria assistenza, di soggiornare presso le strutture ricettive di cui all'articolo 2 e 2 bis ;
 - c) coloro che, non residenti nel Comune di Montescudaio, prestano attività lavorativa presso qualsiasi delle strutture ricettive sopra indicate;
 - d) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) i disabili non autosufficienti più un accompagnatore;
 - f) i gruppi scolastici in gita didattica e i loro accompagnatori;
 - g) gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio;
 - h) le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati; l'esenzione si applica per ciascuna guida/accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - i) gli iscritti a manifestazioni turistico-sportive patrociniate dal Comune di Montescudaio nonché i soggetti preposti all'assistenza tecnica e all'organizzazione della manifestazione stessa;
- L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato o di un suo accompagnatore (nel caso di cui alla lettera e), di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e successive modificazioni o di idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti.

Articolo 4

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 bis del presente Regolamento, **nella misura determinata annualmente dall'amministrazione comunale**. La misura è ridotta del 50% dalla seconda settimana continuativa e dalla terza settimana (continuativa) in poi la tariffa non è dovuta.

Art. 5

SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

1. E' soggetto passivo dell'Imposta colui che alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2 bis.
2. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive opera in veste di sostituto d'Imposta.

Art.6

DICHIARAZIONE DEL NUMERO DI PRESENZE

1. Il sostituto d'Imposta di cui all'art. 5, deve comunicare al Comune di Montescudaio, Ufficio Tributi, Via della Madonna 37 entro il giorno 5 del mese successivo, il numero di coloro che hanno soggiornato nel corso del mese



COMUNE DI MONTESCUDAIO

Provincia di Pisa

precedente, nonchè il relativo periodo di permanenza, avvalendosi della modulistica predisposta dall'Ente.

Art. 7

VERSAMENTI

1. Il sostituto d'imposta di cui all'art.5 deve provvedere mediante il sistema di pagamento PagoPa al versamento dell'Imposta di Soggiorno a favore del Comune di Montescudaio
2. L'imposta dovrà essere versata entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento (a titolo esemplificativo entro il 5 di aprile per il mese di marzo);
3. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "Sanzioni Imposta di soggiorno".
4. Nel caso di esclusione dal versamento di soggetti esenti di cui all'articolo 3, il sostituto d'imposta dovrà darne comunicazione all'Ente, entro il termine del versamento di cui al presente articolo, con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del DPR 445/2000.

Articolo 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 11 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Montescudaio, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successive a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
4. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Articolo 9

SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e successive modificazioni nonchè secondo le disposizioni del presente articolo ;
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 dlgs n. 471/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile della struttura si applica una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto di cui all' art. 4 comma 1 ter dlgs. 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3 bis. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00, di cui all'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 salvo diverse disposizioni di legge



COMUNE DI MONTESCUDAIO

Provincia di Pisa

Articolo 10 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, con le modalità stabilite dall'art. 13 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 11 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alle prescritte scadenze, con le modalità stabilite dall'art. 16 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dodici.

Articolo 12 **CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è disciplinata dal comma 15 quater art.13 del D.L. 201/2011.
2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2025, il presente regolamento si applica ai soggetti individuati all'art. 2 del regolamento comunale dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 14/06/2011 e modificato dalle deliberazioni di C.C. n. 5 del 30/03/2019 e n. 4 del 16/03/2022; a partire dall'anno 2026 si applica esclusivamente l'art. 2 bis del presente regolamento comunale. Per quanto riguarda invece il periodo impositivo, è da intendersi quello richiamato nell'art. 2 co 1 di cui al presente regolamento.